



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

ANGELINA-MARIA PERRINO	Presidente
GIACOMO MARIA NONNO	Consigliere Rel.
GIANLUCA GRASSO	Consigliere
RAFFAELLA BROGI	Consigliere
LUIGI D'ALESSANDRO	Consigliere

Oggetto:

TRIBUTI - PREU - DEFINIZIONE AGEVOLATA - ESTINZIONE.

Ud.11/11/2025 PU

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 838/2019 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende

-ricorrente-

contro

██████████ SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, ██████████
██████████, presso lo studio dell'avvocato ██████████
██████████ che la rappresenta e difende

-controricorrente-

avverso la SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE CATANZARO n. 2835/02/18 depositata il 26/09/2018.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/11/2025 dal Consigliere GIACOMO MARIA NONNO.

Udita la requisitoria del P.G., in persona del sostituto procuratore generale dott. Olga Pirone, che ha concluso per l'accoglimento del secondo motivo di ricorso.



Uditi l'avv. [REDACTED] per la ricorrente e l'avv. [REDACTED]
per la controricorrente.

FATTI DI CAUSA

1. Con la sentenza n. 2835/02/18 del 26/09/2018, la Commissione tributaria regionale della Calabria (di seguito CTR) accoglieva l'appello proposto da [REDACTED] s.r.l. (di seguito [REDACTED] avverso la sentenza n. 584/09/17 della Commissione tributaria provinciale di Cosenza (di seguito CTP), che aveva accolto parzialmente il ricorso della società contribuente nei confronti di un avviso di accertamento per prelievo erariale unico (di seguito PREU) e sanzioni relative all'anno d'imposta 2009.

1.1. La CTR accoglieva l'appello di [REDACTED] evidenziando che l'importo delle giocate utilizzato come base imponibile riguardava non solo l'anno 2009, oggetto di accertamento, ma anche quello relativo agli anni d'imposta precedenti, con conseguente illegittimità del prelievo, che poteva essere effettuato forfettariamente con riferimento a ciascun anno d'imposta.

2. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli (di seguito ADM) impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

3. [REDACTED] resisteva con controricorso e depositava memoria.

4. A seguito di deposito di istanza per definizione agevolata, del pagamento della prima rata e della mancata emissione di un provvedimento di diniego, questa Corte, con decreto del 18/06/2025, dichiarava estinto il procedimento.

5. Con istanza del 27/06/2025, la controricorrente deduceva che non erano state corrisposte le rate successive alla prima, avendo interesse alla trattazione nel merito della controversia. La controricorrente depositava memoria ex art. 378 cod. proc. civ.

RAGIONI DELLA DECISIONE



1. Va preliminarmente evidenziato che l'art. 391, primo comma, cod. proc. civ. (nel testo sostituito dall'art. 15 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40), alludendo ai «casi di estinzione del processo disposta per legge», si riferisce sia alle ipotesi in cui l'estinzione del processo è disposta direttamente dalla legge, senza necessità di comportamenti diretti ad integrare la fattispecie estintiva, sia a quelle in cui tali comportamenti siano necessari poiché l'effetto estintivo è previsto dalla norma in ragione del verificarsi, all'esterno del processo di cassazione, di determinati fatti che poi devono essere rappresentati e fatti constare. In entrambi i casi il presidente, ricorrendone le condizioni, può provvedere con decreto (Cass. S.U. n. 19980 del 23/09/2014).

1.1. Sempre nella prospettazione delle Sezioni Unite di questa Corte, *«il decreto di cui all'art. 391, primo comma, cod. proc. civ. ha la medesima funzione (di pronuncia sulla fattispecie estintiva) e il medesimo effetto (di attestazione che il processo di cassazione deve chiudersi perché si è verificato un fenomeno estintivo) che l'ordinamento processuale riconosce alla sentenza o all'ordinanza, con la differenza che, mentre nei confronti dei suddetti provvedimenti è ammessa solo la revocazione ex art. 391 bis cod. proc. civ., avverso il decreto presidenziale l'art. 391, terzo comma, cod. proc. civ., individua, quale rimedio, il deposito di un'istanza di sollecitazione alla fissazione dell'udienza (collegiale) per la trattazione del ricorso»*. Tale istanza, da depositarsi nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del decreto, può essere presentata indipendentemente dal fatto che quest'ultimo rechi o meno una pronuncia sulle spese.

1.2. L'istanza predetta determina, di per sé, il venir meno del decreto presidenziale con il quale è stata dichiarata l'estinzione, spettando conseguentemente al Collegio il potere di pronunciarsi sulla sussistenza dei presupposti dell'estinzione (cfr. Cass. n. 31318 del 24/10/2022), oltre che sulle spese di lite (Cass. n.



26444 del 10/10/2024). Naturalmente, in caso di ritenuta insussistenza dei presupposti per la declaratoria di estinzione, la causa deve essere decisa con l'esame dei motivi di ricorso principale ed, eventualmente, incidentale.

1.3. In altri termini, l'istanza ex art. 391, terzo comma, cod. proc. civ. determina il ripristino, *ex post*, del necessario contraddittorio, all'esito del quale il Collegio deve provvedere sulle domande proposte dalle parti come se il decreto non sia stato mai emesso.

2. Ciò premesso, preso atto della rituale presentazione dell'istanza di cui si è detto nel rispetto del termine di dieci giorni dalla pronuncia del decreto, va evidenziato che costituiscono circostanze pacifiche che: i) con istanza del 09/10/2023, [REDACTED] ha presentato richiesta di sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 1, comma 197, della l. 29 dicembre 2022, n. 197, evidenziando, altresì, di avere già presentato istanza di definizione agevolata con il conseguente pagamento della prima rata; ii) l'istanza di definizione agevolata e la prova del pagamento della prima rata del piano previsto per la definizione sono state depositate in giudizio; iii) l'Amministrazione doganale non ha né notificato, né depositato in giudizio, entro il termine del 30/09/2024, il diniego alla definizione agevolata previsto dall'art. 1, comma 200, della l. n. 197 del 2022.

2.1. Le superiori circostanze integrano i presupposti di legge di cui all'art. 391, primo comma, cod. proc. civ. per procedere alla declaratoria di estinzione del giudizio, a nulla potendo valere il mancato pagamento, da parte del contribuente, delle successive rate previste per il pagamento del debito tributario, dovendo il recupero di detti importi essere affidato ad altro e distinto procedimento.

2.2. In definitiva, essendosi perfezionato il meccanismo estintivo previsto dalla legge a seguito della definizione agevolata,



il giudizio si è estinto e non si può più dare luogo all'esame del ricorso di ADM.

2.3. La diversa affermazione sottesa a Cass. n. 1997 del 28/01/2025, per la quale *«la rinuncia al giudizio - presentata dal contribuente in adempimento dell'impegno assunto contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della definizione - è revocabile quando la regolamentazione sostanziale del rapporto sottesa alla definizione non si perfeziona»*, riguarda una fattispecie differente, in cui alla definizione agevolata (peraltro, dei carichi affidati all'agente della riscossione e non già di una controversia pendente) non ha fatto seguito il perfezionamento del meccanismo estintivo.

2.4. Va, dunque, enunciato il superiore principio di diritto. *«In tema di definizione agevolata ai sensi dell'art. 1, commi 186 ss., della n. 197 del 2022, il giudice dichiara l'estinzione del giudizio a seguito del perfezionamento della fattispecie estintiva conseguente alla presentazione dell'istanza di definizione da parte del contribuente, al pagamento della prima rata e alla mancata comunicazione del diniego nel termine del 30/09/2024 da parte dell'Amministrazione finanziaria, restando pertanto irrilevante il mancato pagamento delle rate successive»*.

3. In conclusione, va dichiarata l'estinzione del giudizio. Quanto alle spese, le stesse vanno complessivamente compensate, anche in ragione della relativa novità della questione.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa le spese del presente procedimento.

Così deciso in Roma, il 11/11/2025.

Il Presidente

ANGELINA-MARIA PERRINO

